Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Sabato, 22 ottobre** | **Numero 249**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 7 ottobre 1921, n. 1393, *contenente norme per l'elettorato amministrativo nei Comuni dei territori annessi al Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Sentiti i commissari straordinari per gli affari autonomi provinciali in Trento, Gorizia, Trieste, Parenzo e Zara;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, per le elezioni dei Consigli (Rappresentanze) comunali saranno applicate, in via provvisoria, le norme del presente decreto, che determina i limiti e le modalità con cui sono estesi alle nuove Provincie il titolo II e l'articolo 123 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il titolo II del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Con le stesse norme sarà proceduto anche alla elezione dei Consigli d'amministrazione dei Comuni censuari, dove e in quanto tale rappresentanza speciale sia prevista dalle leggi comunali della rispettiva Provincia.

CAPO I.

Dell'elettorato e della eleggibilità

Art. 2.

Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i connazionali degli altri territori italiani quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 3.

Sono elettori coloro che si trovano iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù delle disposizioni del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro Comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno, a loro domanda, o in mancanza di questa, di ufficio, essere radiati dalle liste elettorali e da registro della popolazione stabile del Comune, ove avevano la residenza, ed essere iscritti in quelli del nuovo Comune.

La domanda per la nuova iscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art. 21.

Alla domanda dev'essere unito un certificato del sindaco del Comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del Comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'inscrizione siano avvenute di ufficio, il sindaco del Comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del Comune in cui debbano operarsi la corrispondente inserizione o cancellazione dalle liste.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e da attestazioni rilasciate dal sindaco a sensi dell'art. 112.

Art. 4.

Sono inoltre elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel Comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per imposte, sovrimposte o tasse comunali indipendenti da pagarsi direttamente sulla base di ordini di pagamento.

Sono parimenti elettori:

1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15;

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei Comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di lire 20;
in quelli da 1000 a 2500 abitanti, di lire 50;
in quelli da 2500 a 10.000 abitanti, di lire 100;
in quelli da 10.000 a 50.000 abitanti, di lire 130;
in quelli da 50 000 a 150.000 abitanti, di lire 160;
in quelli superiori a 150.000 abitanti, di lire 200.

La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

I contratti, di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 27 per la revisione delle liste elettorali

Art. 5.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Art. 6.

Al padre si tiene conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito di quella che paga la moglie, eccetto che i coniugi siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 7.

La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'art. 4 da una vedova o dalla moglie separata legalmente, può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinità, quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

Le designazioni o le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 8.

La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire 5 per ogni censito.

Art. 9.

La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo, tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori, quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

Art. 10.

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dalle imposte che colpiscono gli immobili, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tien loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art. 11.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica per determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 4 ai numeri 1 e 2 del secondo comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del Tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 12.

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori e direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 13.

I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale, si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 14.

Le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dal presente decreto.

Art. 15.

Non sono elettori nè eleggibili:

1° le persone che sono sotto curatela, in istato di interdizione od inabilitazione per infermità di mente;

2° le persone che sono ricoverate negli ospizi di carità o per titolo di povertà sono abitualmente a carico della carità o beneficenza pubblica;

3° le persone sulla cui sostanza é stato aperto il concorso, fino alla sua definizione, e tutti i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre 5 anni dalla data dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data della sentenza in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197, in quanto ad essi trovi applicazione;

4° le persone condannate a una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, d'infedeltà, di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo (paragrafi 460, 461, 463, 464, 512 cod. pen. aust.), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I, n. 275) e dal paragrafo 1 della legge 25 maggio 1883 (B. L. I., n. 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, penultimo alinea della legge 24 maggio 1885 (B. L. I., n. 89).

Tale effetto della condanna non ha luogo in caso:

a) di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58 lettere *a*, *b*, *c*, 60, 61, 63, 64, 65, 66 cod. pen. aust., dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1862 (B. L. I., n. 8 ex 1863) e dai corrispondenti articoli del Codice penale militare austriaco;

b) di condanne inflitte per un delitto di natura specificamente militare, in base a legge del cessato regime;

c) di amnistia.

L'incapacità dovrà cessare per i crimini elencati al paragrafo 6 nn. 5 a 10 della legge 15 novembre 1867 (B. L. I., n. 131) con la espiazione della pena, per gli altri crimini dopo dieci anni dal giorno in cui fu scontata la pena se la condanna fu di almeno 5 anni e, altrimenti, dopo 5 anni; per gli altri reati elencati, dopo tre anni dal giorno in cui fu scontata la pena;

5° le persone condannate per oziosità, vagabondaggio o mendicità o che furono poste sotto sorveglianza di polizia o affidate ad una casa di lavori forzati per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimesse dalla casa di lavori forzati;

6° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria potestà sui loro figli, fino a tanto che questi si trovino sotto tutela di altri, in ogni caso però per tre anni dopo la disposizione giudiziale;

7° le persone condannate più di due volte a pene d'arresto per ubriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubriachezza, e ciò per la durata di tre anni dal compimento dell'ultima pena.

Art. 16.

Oltre quanto è stabilito nell'articolo precedente e negli articoli 88, 91, 92 e 102, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile, coloro i quali, in forza delle leggi del Regno, sono stati:

1° condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

2° condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

3° condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146, 147 del codice penale del Regno d'Italia, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del detto Codice penale, prevaricazione, falsità in monete ed in carte di pubblico credito, falsità in sigilli bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

4° condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

5° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

6° gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

7° i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 17.

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

Il Sindaco, o chi ne fa le veci, nel notificare, ai sensi dell'art. 77 l'avvenuta elezione, inviterà coloro, per i quali non consti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno dei modi ammessi dal presente decreto per l'inscrizione nella lista. Tale prova dovrà essere depositata nell'ufficio comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al Comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'Amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici;

gli impiegati degli Istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia e i maestri delle scuole pubbliche popolari (elementari e cittadine);

coloro che hanno il maneggio del danaro del Comune o non ne hanno reso conto;

coloro che hanno lite vertente col Comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune, od in società ed imprese, aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal Comune medesimo;

gli amministratori del Comune e delle Opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora.

Art. 18.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio (Rappresentanza) comunale, gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.

CAPO II.

Delle liste e delle sezioni elettorali.

—

Art. 19.

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel Comune.

Qualora nella lista vi siano più elettori con lo stesso nome e cognome e con la stessa paternità, deve aggiungersi anche il nome della madre.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13.

Art. 20.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 21.

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la inscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del Comune.

A tali iscrizioni si procederà in base all'elenco prescritto dall'articolo 11 del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359, completato dalle indicazioni di cui all'articolo 12 del Regio decreto medesimo.

Sono altresì inscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi siano compresi nei registri dell'Ufficio imposte, per contribuzioni dirette.

A questo scopo l'Ufficio delle imposte dovrà fornire al Comune i dati occorrenti.

Sono anche inscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda entro il 15 dicembre e provino il possesso dei requisiti prescritti; all'uopo il sindaco ne farà loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1° dicembre di ogni anno.

Art. 22.

Chi presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale del Comune deve corredarla con le indicazioni e i documenti seguenti:

1° la paternità, il luogo e la data di nascita;

2° l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel Comune;

3° l'abitazione; se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto;

4° i titoli in virtù dei quali, a tenore del presente decreto, domanda l'inscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei registri degli uffici delle imposte che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte dall'ultimo capoverso dell'articolo 2.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nelle cui liste domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Art. 23.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere, o non lo possa per fisico impedimento, potrà fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che accertino l'inedentità, avanti al sindaco o ad un impiegato da lui delegato, od avanti a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Per gli effetti dell'art. 17 del presente decreto, la prova di saper leggere e scrivere può esser data con un certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà d'aver veduto scrivere senza copiare e senza aiuto di dettatura, in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La domanda e i documenti devono essere presentati all'ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con l'indicazione dei documenti esibiti.

Art. 24.

La Commissione elettorale comunale istituita con l'articolo 16 del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359 procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Le sedute della Commissione elettorale comunale sono pubbliche. Con avviso, da affiggersi all'albo pretorio, sono indicati i giorni e le ore delle adunanze.

Ciascun componente la Commissione è invitato almeno ventiquattro ore prima della seduta. Il messo comunale consegna l'invito al domicilio o alla dimora del commissario, e, ove lo trovi in casa, se ne fa rilasciare ricevuta. In caso contrario, riferisce in apposito verbale di non averlo trovato, indicando la casa di abitazione del commissario, dove si è recato, e la persona alla quale ha consegnato l'invito, ed unisce la ricevuta o dichiara la ragione per cui non fu rilasciata.

Nei casi in cui non possa aver luogo la consegna dell'invito nel modo anzidetto, il messo presenta immediatamente al sindaco il relativo verbale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 17, 18, 21, 22 e 38 del Regio decreto suddetto.

Art. 25.

Trascorso il termine di cui all'articolo 21, la Commissione elettorale comunale deve riunirsi per esaminare le domande e procedere alla formazione di cinque elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art. 26.

Nel primo elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel Comune, sia che abbiano ad essere inscritti d'ufficio a norma dell'art. 21, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 21 e 22.

Per questi ultimi la Commissione chiede il certificato di cui ai comma primo e terzo dell'art. 12 del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359.

La Commissione non può proporre l'inscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del Comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli e i documenti pei quali l'inscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, si deve apporre relativa annotazione.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del Comune o per i quali, in mancanza del predetto registro, consti da attestazioni del sindaco che almeno da sei mesi hanno trasferito altrove la loro stabile residenza.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone le cui domande d'inscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà emigrati all'estero, a scopo di lavoro da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13.

Art. 27.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 26, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un'altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica all'Autorità politica presso cui ha sede la Commissione elettorale provinciale, l'affissione degli avvisi.

Art. 28.

L'Autorità politica di cui a l'ultimo comma dell'articolo precedente delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni e i operazioni attribuite dal presente decreto rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed all'ufficio comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del Commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dalla cassa comunale.

Delle infrazioni, che hanno provocato l'invio del Commissario, l'Autorità politica di cui al comma ultimo dell'articolo precedente deve fare rapporto al procuratore del Re nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 29.

La pubblicazione prescritta dall'articolo 27 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'inscrizione nella lista elettorale.

Art. 30.

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione od inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o la inscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 31, 35 e 39 sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova contraria.

Art. 31.

Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 27, può reclamare alla Commissione elettorale provinciale contro qualsiasi inscrizione, cancellazione, diniego di inscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati, nello stesso termine, alla Commissione comunale, che, per mezzo dell'ufficio comunale ne rilascierà ricevuta, e li trasmetterà alla Commissione elettorale provinciale.

Se il reclamo, col quale s'impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata.

La persona della quale è impugnata la inscrizione può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controreclamo coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione.

Il sindaco è tenuto a far eseguire, nel termine di tre giorni e senza spese, a mezzo di un messo comunale, le notificazioni di cui il reclamante faccia richiesta all'ufficio comunale agli effetti indicati nel presente articolo.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona, che reclama ed il motivo del reclamo.

Art. 32.

La Commissione elettorale provinciale, istituita con l'articolo 28 del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359, procede anche a tutte le operazioni disposte con il presente decreto, con le medesime norme stabilite dagli articoli 28 e 38 del Regio decreto predetto.

Il rappresentante del Pubblico ministero assiste alle sedute della Commissione con le stesse facoltà indicate all'articolo 28 del Regio decreto suddetto.

Le funzioni di componente la Commissione elettorale comunale o provinciale sono gratuite.

Alla sostituzione dei membri della Commissione elettorale, comunale o provinciale, scaduti anzi tempo, può procedersi solo quando la Commissione non è più in numero sufficiente per deliberare nemmeno col concorso dei supplenti.

Art. 33.

Spirato il termine, di cui all'articolo 27, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale;

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva dell'anno precedente;

3° i cinque elenchi, di cui all'art. 26, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni o cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nell'ufficio comunale.

Il presidente della Commissione elettorale provinciale, entro tre giorni da quello in cui sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti. deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in

un registro speciale firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione elettorale provinciale.

Art. 34.

La Commissione elettorale provinciale:

1° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione, che possano esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione elettorale comunale i cittadini indebitamente iscritti, o mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione elettorale provinciale pronuncia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione elettorale comunale; ma può anche inscrivere d'ufficio coloro per i quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 12 del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1352.

La Commissione elettorale provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione elettorale provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate, e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 35.

Entro il giorno 30 aprile, la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine sono restituiti al Comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. L'ufficio comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 30, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nell'ufficio comunale non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione elettorale comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal Sindaco al Regio Procuratore presso il tribunale della città sede della Commissione elettorale provinciale o che ha giurisdizione su detta città.

La lista permanente rettificata del Comune è esposta nell'ufficio comunale fino al 31 maggio, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione.

Art. 36.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze di cui all'articolo 39. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al presidente della Commissione elettorale provinciale ed al Regio Procuratore presso il tribunale della città sede della Commissione elettorale provinciale o che ha giurisdizione su detta città.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 19, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 13, come per iscriversi altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al presidente della Commissione elettorale provinciale ed al Regio procuratore di cui al 1° comma del presente articolo.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione elettorale provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'art. 43.

Art. 37.

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione elettorale provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Comune, fatta a termini dell'art. 35, deve promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione deve proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione elettorale provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione elettorale comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione elettorale provinciale una domanda d'inscrizione e era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'art. 35, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione elettorale provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi la Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione elettorale provinciale concorde con le proposte della Commissione elettorale comunale.

Il ricorso alla Corte d'appello contro i decreti della Commissione elettorale provinciale che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione elettorale comunale non è sospensivo.

Art. 38.

Il ricorso con i relativi documenti si deve, a pena di decadenza, produrre alla Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa è decisa senza che occorra ministero di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da L. 50 a 100.

Art. 39.

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impu-

gnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, diretto alla Sezione speciale, istituita con l'art. 2 del Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 819. Per tale ricorso non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 40.

La Commissione elettorale comunale entro cinque giorni dalla comunicazione della profferita sentenza, fa la prescritta rettificazione nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 35.

Art. 41.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso l'ufficio comunale e presso la segreteria della Commissione elettorale provinciale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dall'ufficio comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali comunale e provinciale, sarà conservata negli archivi dell'Autorità politica della sede della Commissione elettorale provinciale.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi le liste definitive del Comune o le liste degli elettori delle sezioni

I Comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dal presente decreto, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè dell'abitazione dei singoli elettori agli effetti del comma 4° dell'art. 43.

Art. 42.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il Comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori iscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso provisto dal penultimo comma dell'art. 47.

Quando le condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiori a 50.

Art. 43.

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'art. 42; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione.

In tale lista debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'art. 47.

Detta lista deve avere due colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 65 e 67, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 22, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'articolo 26.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 23.

La Commissione elettorale comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione elettorale comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale provinciale. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste con i documenti relativi devono rimanere nell'ufficio comunale e ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizione di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica all'autorità politica della sede della Commissione elettorale provinciale l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo dell'ufficio comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione elettorale comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni o decisioni da essa prese in virtù dell'art. 34, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Art. 44.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione elettorale comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori alla Commissione elettorale provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente la elezione.

Art. 45.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti da qualunque tassa o competenza e da spese di cancelleria.

Gli uffici delle Imposte, per gli effetti di cui negli articoli 31 e 37,

hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, il certificato delle imposte a carico di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non pagano imposte, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui i certificati si riferiscono.

CAPO III.

Delle elezioni e delle operazioni elettorali.

Art. 46.

Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

di 60 membri nei comuni la cui popolazione supera i 100,000 abitanti;

di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti;

di 15 membri negli altri;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Qualora l'applicazione del precedente comma importi per le città con proprio statuto e per i Comuni di Pola e di Zara una diminuzione del numero dei membri che i Consigli comunali avevano in base alle ultime elezioni effettuate sotto il cessato regime, tale numero sarà in via provvisoria mantenuto.

Art. 47.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta elettorale amministrativa, di cui all'art. 82, nei Comuni divisi in frazioni, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

Per le prime elezioni generali amministrative comunali, la decisione della Giunta elettorale amministrativa a' sensi del comma precedente è presa:

a) su proposta dell'Amministrazione provinciale autonoma, per i Comuni nei quali tale sistema di elezione sia stato già applicato nelle ultime elezioni comunali, avvenute sotto il cessato regime;

b) sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso e la rappresentanza dell'Amministrazione provinciale autonoma, per i comuni che non si trovino nelle condizioni indicate alla lettera precedente.

Dopo le prime elezioni generali amministrative comunali, la decisione di cui al comma 2° sarà presa in base alle istanze ed ai pareri indicati nella precedente lettera *b*) e dovrà prescrivere contemporaneamente la rinnovazione del Consiglio comunale.

La decisione della Giunta elettorale predetta sarà pubblicata e, in virtù della decisione stessa, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. Le liste elettorali di ciascuna frazione sono formate dalla Commissione elettorale comunale in conformità dell'art. 19 del presente decreto. Nessuno può essere iscritto in più d'una lista delle diverse frazioni di uno stesso Comune. L'elettore è iscritto nella lista della frazione in cui ha la sua residenza.

L'elettore per censo, ove non risieda nel Comune, è inscritto nella lista della frazione da lui designata, o, in difetto, di quella ove paga il censo maggiore.

Gli elettori delle frazioni votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono; ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

Art. 48.

L'elezione pel rinnovamento del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell'art. 35 e dei due primi comma dell'art. 36.

Art. 49.

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano inscritti.

Art. 50.

L'Autorità politica provinciale, d'accordo col Presidente della Corte d'appello, fissa il giorno dell'elezione in ciascun Comune, e lo partecipa al Sindaco, che, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed i luoghi di riunione.

La predetta Autorità politica comunica inoltre il decreto al Presidente della Commissione elettorale provinciale, che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale comunale le liste di cui all'art. 43.

Art. 51.

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il Sindaco fa pervenire il certificato d'inscrizione a ciascun elettore.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 52.

In ciascuna sezione le operazioni elettorali si svolgono alla presenza di un Commissario per le elezioni, nominato quindici giorni prima delle elezioni, per il Comune sede dell'autorità politica provinciale e per le città con statuto proprio dall'autorità politica provinciale e per gli altri dall'autorità politica distrettuale preposta al Comune.

All'ufficio di Commissario per le elezioni devono essere chiamati magistrati o persone designate dal Presidente della Corte d'appello, scelte fra i pubblici funzionari o in difetto tra gli elettori del Comune in cui avviene l'elezione.

Art. 53.

In ciascuna sezione la direzione delle operazioni elettorali è demandata ad un ufficio elettorale composto di cinque elettori del Comune.

Nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commis-

sione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti ed i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta (Deputazione) comunale nè della Commissione stessa, proceda alla nomina di due membri dell'ufficio elettorale, scelti fra gli elettori del Comune.

Se il Consiglio comunale è sciolto saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovavano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il Sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un messo comunale.

Gli altri due membri dell'ufficio elettorale vengono designati dal Commissario per le elezioni fra gli elettori del Comune. Nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni, i quattro membri designati nel modo predetto eleggono a maggioranza assoluta di voti il quinto membro dell'ufficio elettorale, che deve essere pure elettore del Comune. Se anche ripetendo la votazione una seconda volta non si raggiunga tale maggioranza, il quinto membro sarà nominato dal Commissario per le elezioni.

I membri dell'ufficio elettorale, nelle stesse ore del giorno indicato al comma precedente, eleggono nel loro seno a maggioranza relativa di voti un presidente ed un vice presidente. In caso di parità di voti, il Commissario per le elezioni provvederà al sorteggio dell'eletto. I membri rimanenti fungono da scrutatori.

Delle designazioni e votazioni predette deve essere redatto processo verbale.

In caso di insufficienza o di impedimento del Commissario per le elezioni, del presidente o del vice-presidente, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione, ne assume il posto il Sindaco o chi ne fa le veci, od uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

Al Commissario per le elezioni, al presidente, al vice-presidente ed agli scrutatori dell'ufficio elettorale, nei comuni con una popolazione superiore a 1000 abitanti, potrà essere corrisposta, a carico del Comune, una indennità da determinarsi dall'Autorità politica provinciale, sentite le rappresentanze delle Amministrazioni provinciali autonome, salve restando per i funzionari le norme in vigore circa le indennità loro spettanti, quando si recano fuori della loro sede.

Art. 54.

Ad ogni ufficio elettorale sarà addetto un segretario, designato dal Commissario per le elezioni o scelto nelle categorie seguenti:

1° funzionari delle cancellerie giudiziali;

2° notai;

3° segretari comunali;

4° elettori del Comune ritenuti particolarmente idonei.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Al segretario spetta a carico del Comune una indennità da determinarsi a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dal presente decreto. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 55.

L'ufficio di Commissario per le elezioni, di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il Commissario per le elezioni deve vigilare a che l'ufficio elettorale non esca dai limiti delle proprie attribuzioni.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 99 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di Commissario per le elezioni, di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento dell'ufficio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il Commissario per le elezioni, il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, sulla denuncia del presidente dell'ufficio, o di qualunque elettore od anche d'ufficio, il Procuratore del Re procederà a sensi degli ultimi due comma dell'articolo 96.

Art. 56.

I deliberati dell'ufficio elettorale saranno presi a maggioranza relativa di voti, senza riguardo al numero dei votanti.

Il presidente dell'ufficio elettorale vota soltanto in caso di parità di voti o il suo voto è decisivo.

Art. 57.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 58.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione ovvero nel giorno stesso della elezione, prima delle ore otto, siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale.

1° un bollo del comune;

2° la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione elettorale provinciale ai termini dell'art. 43 e due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione elettorale comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 59;

3° i verbali di nomina dei membri dell'ufficio elettorale di cui all'art. 53;

4° l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

Art. 59.

La tavola a cui siedono il Commissario per le elezioni, il presidente, gli scrutatori e il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Una copia della lista degli elettori della sezione e l'elenco di coloro che sono contemplati a l'art. 13, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Gli articoli 17 e 57 e quelli dal numero 59 a 62, 64, 65, 67 a 80, 83, 84, 85, 87 a 103 del presente decreto sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.

Art. 60.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 61.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di inscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 51.

Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.

Art. 62.

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Hanno inoltre il diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dal penultimo capoverso dell'art. 37 o che provino di essere cessata la causa della sospensione di cui all'art. 13.

La prova che sia cessata la sospensione dovrà essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione o il provvedimento, da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Art 63.

Il Commissario per le elezioni ed il segretario, se elettori nel Comune, il presidente, il vice-presidente e gli scrutatori votano nella sezione, dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 64.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 65.

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente, gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vice presidente, come all'articolo 55, alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 99.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 72.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella su idetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui al penultimo comma dell'art. 21, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che venne ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 66.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al sindaco del Comune in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il sindaco rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

Il rilascio delle tessere cessa col venerdì che precede il giorno della votazione.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* del testo unico della legge elettorale politica per le nuove provincie, approvato con Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1655: ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco del Comune o della firma del sindaco; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è inscritto, la firma del sindaco e il timbro del Comune.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al sindaco, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 99.

In ogni Comune è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal sindaco, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal sindaco o dal funzionario da lui delegato.

Art. 67.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi si reca al tavolo, di cui all'allegato *E* del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, indicato al comma 3° dell'art. 66, unicamente per piegare la scheda, a mente del presente articolo, e poscia la presenta, piegata in quattro, al presidente dell'ufficio.

Per gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella piegatura della scheda o non rispondono all'invito di presentarla, il presidente provvede a norma dell'articolo 41, 7° comma del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1655.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguali ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare per il numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 68.

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove. Se alle ore diciannove siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore può più votare.

Art. 69.

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al giudice distrettuale, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio;

3° procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la passa allo scrutatore eletto con minor numero di voti.

Gli altri scrutatori ed il segretario notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'art. 72;

4° conta il numero delle schede e riscontra se corrisponda al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 70.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente deve sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio devono apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di dodici ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza della suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni.

Degli adempimenti di cui al 2° comma del presente articolo deve esser fatto cenno nel verbale: al riprendersi delle operazioni deve farsi cenno nel verbale della riapertura e del dissuggellamento dell'urna dichiarando altresì se i suggelli siano intatti.

Art. 71.

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'articolo 67;

2° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 72.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, ancorchè rigettate, e delle decisioni motivate profferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 73.

Il presidente, a pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il Comune ha una sola sezione.

Prima di pubblicare il risultato della votazione, l'ufficio della sezione deve verificare se i candidati che hanno riportato maggior numero di voti presentino i requisiti per essere eleggibili; il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo poi sul verbale i motivi di ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati e registrando nel verbale i voti dati.

Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nell'ufficio comunale, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il giudice distrettuale invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art 69, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lei vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nell'ufficio comunale: ogni elettore del Comune ha diritto di prenderne conoscenza.

Nei Comuni ripartiti in più frazioni che, per effetto dell'articolo 47, eleggono separatamente i propri consiglieri, la proclamazione dei consiglieri eletti è fatta nell'unica o nella prima sezione di ciascuna frazione.

Art. 74.

Il Commissario per le elezioni è incaricato della polizia dell'adu-

nanza, ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza sua richiesta, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Commissario per le elezioni, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala coloro che sono autorizzati a notificare al presidente dell'ufficio elettorale protesto o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Commissario per le elezioni può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre componenti dell'ufficio elettorale ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i Comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Commissario per le elezioni, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente dell'ufficio elettorale, uditi gli scrutatori, può disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Art. 75.

Il Commissario per le elezioni della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti di tutte le sezioni elettorali del Comune e in unione ad essi od ai vice presidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'articolo 72, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali, osservando le norme del 2° comma dell'articolo 73.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 76.

S'intendono eletti, quelli che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 77.

Il processo verbale dell'elezione, fra tre giorni dalla sua data, è indirizzato all'Autorità politica provinciale per i comuni sede della stessa e per le città con proprio statuto; per gli altri comuni è indirizzato all'Autorità politica preposta agli stessi.

Il Sindaco, o chi ne fa le veci, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 78.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Tale sostituzione può aver luogo soltanto nei casi di ineleggibilità preesistente, di nullità dell'elezione e di opzione di chi ha riportato maggior numero di voti.

Art. 79.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che, sarà stabilito nei modi di cui all'articolo 50.

Qualora le elezioni debbano essere rinnovate, queste devono farsi con le liste definitive nel momento in cui ha luogo l'elezione.

Nel caso di rinnovazione delle elezioni in alcune sezioni, la riassunzione dei voti e la proclamazione degli eletti, di cui agli articoli 73 e 75, si fanno dall'assemblea dei presidenti o degli scrutatori che ne facciano le veci, delle sezioni nelle quali ebbero luogo le nuove elezioni col concorso dei presidenti o scrutatori delle altre sezioni nelle quali le elezioni ebbero luogo precedentemente e non furono ripetute.

Art. 80.

Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'articolo 18, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto il Sindaco o chi ne fa le veci estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 81.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminare la condizione degli eletti per i quali è necessaria la prova di saper leggere e scrivere a norma dell'art. 17, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando non abbiano presentata tale prova nel termine prescritto o quando la medesima non sia stata riconosciuta valida. Nell'uno e nell'altro caso il Consiglio provvede alle sostituzioni, ai sensi dell'art. 78.

Ove il Consiglio comunale ometta di pronunciare nella prima seduta, provvede di pieno diritto la Giunta indicata all'art. 82, su proposta dell'Autorità politica provinciale.

Contro le decisioni del Consiglio sono ammessi i ricorsi di cui al comma 5° e 6° dell'art. 84 ed i relativi termini decorreranno dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa quando sia necessaria.

Art. 82.

Presso l'Autorità politica provinciale è istituita una Giunta elettorale amministrativa, presieduta dal Commissario Generale Civile (per Zara dal Commissario Civile) e composta dei seguenti membri:

1° due consiglieri di prefettura o funzionari di grado equiparato, designati dai Commissari Generali civili (per Zara dal Commissario Civile);

2° un giudice di tribunale designato dal Presidente della Corte d'Appello;

3° tre elettori designati per la Venezia Tridentina dall'amministrazione provinciale autonoma; per la Venezia Giulia uno dal Sindaco di Trieste ed uno per ciascuna dalle Amministrazioni provinciali autonome di Gorizia-Gradisca e dell'Istria; per la Dalmazia dal Commissario straordinario per la Giunta provinciale.

La Giunta elettorale amministrativa decide sulle contestazioni relative all'eleggibilità ed alle operazioni elettorali, secondo le prescrizioni del presente decreto.

Per le decisioni, ciascun membro della Giunta predetta ha un voto; a parità di voti è decisivo quello del Presidente.

Uno dei membri della Giunta suddetta, designato dal Presidente, funziona da segretario e redige il processo verbale, che viene conservato negli archivi dell'Autorità politica provinciale.

Per la validità delle decisioni della Giunta elettorale amministrativa è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi membri oltre il Presidente.

Art. 83.

Salve ed impregiudicate, per la città di Trieste, le disposizioni particolari del suo regolamento elettorale relative alla verifica delle elezioni, per le città con proprio statuto e per le città sede dell'Autorità politica provinciale, la Giunta elettorale amministrativa, su proposta d'ufficio dell'Autorità politica provinciale, annulla le elezioni cadute sopra persone ineleggibili.

Per gli altri comuni, l'annullamento delle elezioni cadute sopra persone ineleggibili, è di competenza dell'Autorità politica distrettuale preposta al Comune, salvo il ricorso (entro un mese dalla notificazione della decisione) alla Giunta elettorale amministrativa che decide nei modi di cui all'articolo precedente. Tale ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente nel termine di cinque giorni alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro le decisioni della Giunta elettorale amministrativa, per le questioni contemplate nel presente articolo, è ammesso il ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 37, 38 e 39.

Art. 84.

Qualunque elettore del Comune può ricorrere contro la elezione dei consiglieri comunali.

I ricorsi devono essere presentati entro otto giorni dalla proclamazione degli eletti, e devono, entro i tre giorni, per cura di chi li ha proposti, essere notificati giudiziariamente alla parte che può avervi interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

I ricorsi che riguardano questioni di eleggibilità sono prodotti alle Autorità indicate all'art. 83.

I ricorsi che riguardano le operazioni elettorali devono essere presentati al sindaco od a chi ne fa le veci. Su tali ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale. Il sindaco notifica entro cinque giorni all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta elettorale amministrativa, che decide nei modi indicati nell'articolo 82. Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudizialmente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro la decisione di cui al comma precedente, è ammesso il ricorso, anche in merito, alla sezione 6ª del Consiglio di Stato.

I Consigli comunali e le Giunte elettorali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali se non sia presentato loro un ricorso a sensi del comma 4° e 5° del presente articolo.

I Consigli comunali conoscono dei ricorsi ancorchè riguardino questioni non sollevate nell'ufficio della sezione o nell'assemblea dei presidenti.

Le Giunte elettorali amministrative possono pronunciarsi soltanto sulle questioni le quali abbiano formato oggetto di una decisione del Consiglio comunale.

Art. 85.

Il Consiglio comunale, l'Autorità politica distrettuale, la Giunta elettorale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgano i reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 86.

In ogni caso in cui è dal presente decreto richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro che vogliono inscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Art. 87.

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa seguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da L. 50 a 500.

Se il fatto sia commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da L. 100 sino a 3000.

Art. 88.

Chiunque esegue la inscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dal presente decreto è punito con la multa da L. 50 a 300.

Se l'inscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 89.

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori in tutto od in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae o altera registri o certificati scolastici, è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a L. 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 90

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la inscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a L. 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate per i reati di falso dalle leggi penali del cessato regime, fino a quando esse saranno in vigore nelle nuove Provincie e dal Codice penale del Regno quando lo stesso sarà entrato in vigore nei territori predetti.

Art. 91.

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la inscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione del diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 92.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni del presente decreto, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da L. 50 a 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco ed i funzionari da esso delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dal presente decreto.

Art. 93.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale ha accettato offerte o promesse e ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a L. 1000.

Art. 94.

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 95.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica Amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 96.

Chiunque, con violenze o minaccie o con tumulti, invasione n locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'att delle elezioni, ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarr le urne elettorali, con la dispersione delle schede, o con altri mezz impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da L. 500 a L. 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dal presente decreto destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, fino a quando non saranno in vigore nelle nuove provincie le leggi penali del Regno, dovranno essere giudicati immediatamente dal competente tribunale circolare o provinciale ed all'uopo il procuratore del Re può presentare senz'altro l'atto di accusa, fermo restando che non può essere negato all'imputato che ne faccia richiesta un termine minimo di tre giorni per presentare nuove prove.

Quando saranno entrate in vigore nelle nuove Provincie le leggi penali del Regno, gli imputati dei delitti previsti nel presente articolo dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 97.

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali si introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha luogo l'adunanza dei presidenti delle sezioni, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 98.

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi voti in più sezioni elettorali è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.

Art. 99.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da L. 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno o con multa da L. 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari al presente decreto, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da L. 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dal presente decreto di liste, carte, pieghi, od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale nei modi indicati nei due ultimi comma dell'art. 96.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi o con la multa da lire 50 a 1000.

Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'articolo 66 è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino a un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Art. 100.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile pei reati contemplati negli articoli precedenti. Questa disposizione non si applica pei reati che siano contravvenzioni a sensi del Codice penale austriaco, fino a quando questo sarà in vigore nelle nuove Provincie.

L'azione penale per tutti i reati contemplati nel presente decreto si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale, dall'Autorità politica distrettuale o provinciale o dalla Giunta elettorale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale vigente nel momento della consumazione del reato sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o la occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Art. 102.

Nei reati elettorali, ove il presente decreto non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione del presente decreto o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Art. 103.

In materia di tentativo, di recidiva, di concorso di più reati, di circostanze aggravanti e mitiganti od attenuanti, si applicano le disposizioni del Codice penale in vigore al momento della consumazione del reato.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite rispettivamente nel Codice penale austriaco o nel Codice penale del Regno d'Italia, a seconda dei casi, per i reati più gravi non previsti dal presente decreto.

Ai reati elettorali non saranno applicabili gli articoli 423, 424, 425, 585 e 583 del Codice di procedura penale del Regno, allorchè questo sarà entrato in vigore nelle nuove Provincie.

Art. 104.

La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99 è devoluta ai tribunali penali.

Fino a quando non saranno entrate in vigore nelle nuove Provincie le leggi penali indicate nel R. decreto 23 giugno 1921, numero 887, la detenzione e la reclusione comminate nei precedenti articoli si intenderanno sostituite rispettivamente dal carcere e dal carcere duro; le funzioni del Pubblico ministero e del Procuratore del Re saranno esercitate dal Procuratore di Stato.

Cap. V.

Disposizioni transitorie

Art. 105.

Fino a quando non saranno ultimate le operazioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle popolazioni dei territori annessi, agli effetti di cui all'art. 2 del presente decreto e fermi restando gli altri requisiti per l'elettorato, saranno inscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che sono cittadini italiani di pieno diritto, giusta le vigenti disposizioni.

Saranno inoltre inscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che, non avendo titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana di pieno diritto, si trovino nelle condizioni richiamate al 2° comma dell'art. 46 del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359 od abbiano esercitato il diritto di opzione per la cittadinanza italiana nei modi e nel termine prescritti dal R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, purchè le competenti Autorità non abbiano già respinta con provvedimento definitivo la domanda di opzione. Quando i medesimi non siano già inscritti nelle liste elettorali politiche, la loro inscrizione nelle liste elettorali amministrative potrà aver luogo soltanto in seguito a loro domanda.

Gl'inscritti in virtù del comma precedente dovranno in qualsiasi tempo essere radiati dalle liste col procedimento di cui al 1° comma dell'articolo 36, quando le competenti Autorità abbiano loro negato con provvedimento definitivo il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Art. 106.

Per la prima formazione delle liste elettorali amministrative, coloro che avevano stabile residenza in un comune delle nuove provincie e da meno di sei mesi abbiano preso stabile residenza in un altro comune del Regno potranno a loro domanda essere iscritti nelle liste elettorali amministrative del comune della loro precedente residenza.

Il disposto dei comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 3 del presente decreto non è applicabile per la prima formazione delle liste elettorali amministrative. Coloro, che da sei mesi almeno abbiano trasferito la loro residenza da un Comune delle vecchie provincie del Regno in un Comune delle nuove provincie, qualora tale circostanza risulti comprovata da conforme attestazione del Sindaco di quest'ultimo Comune saranno iscritti nelle liste elettorali amministrative dello stesso. L'inscrizione di tali persone avrà luogo d'ufficio qualora dal Sindaco del Comune della precedente residenza dell'inscrivendo sia pervenuto l'avviso della cancellazione del medesimo dalle liste, a mente del comma ultimo dell'art. 13 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; avrà luogo a domanda se non si verifichi la circostanza predetta. Alla domanda deve essere unito un certificato del Sindaco del Comune della precedente residenza, attestante che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del Comune medesimo.

Per gli inscritti in virtù del comma precedente, il Sindaco dovrà dare subito avviso dell'inscrizione al Sindaco del Comune della precedente residenza degli inscritti stessi, per gli effetti del terzo comma dell'art. 13 del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 107.

Per la prima formazione delle liste elettorali amministrative, in deroga alle norme contenute nel capo II del presente decreto, si osserveranno le disposizioni dei seguenti articoli 108 a 115, e non sono applicabili quelle degli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 30 a 40, 43, comma 1°, 2°, 7° e seguenti, 50, comma 2°, del presente decreto.

Art. 108.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, il sindaco compila la lista di coloro che hanno diritto all'inscrizione di ufficio in virtù dei comma 1° e 3° dell'art. 21, e del comma 2° dell'art. 100. All'uopo serviranno di base le liste elettorali politiche formate in applicazione del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1635, con l'esclusione di coloro che hanno perduto i requisiti per l'elettorato politico.

Saranno anche inscritti d'ufficio coloro che, pur non trovandosi inscritti nelle liste elettorali politiche predette, abbiano compiuto il 21° anno di età al 31 maggio 1921 e siano inoltre in possesso degli altri requisiti richiesti per l'inscrizione nelle liste elettorali politiche dal R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359.

Coloro che, avendo diritto all'inscrizione nelle liste amministrative del Comune in virtù delle disposizioni del presente decreto, non rientrano nelle categorie indicate ai comma precedenti, potranno conseguire l'inscrizione nelle liste amministrative in seguito a domanda da prodursi al sindaco nei modi di cui agli articoli 22 e 23 e nel termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tali persone, in quanto riconosciute in possesso dei requisiti voluti, saranno aggiunte dal sindaco nella lista di cui al primo comma del presente articolo.

Per la compilazione della lista di cui al primo comma del presente articolo, valgono le disposizioni dell'art. 19 dei comma 3° e 4° dell'art. 26 e, nei riguardi di coloro che non sono compresi nella lista elettorale politica, le disposizioni del 2° comma dell'articolo 26.

Coloro che non abbiano l'abitazione nel Comune potranno dichiarare per iscritto in quale delle sezioni elettorali stabilite a sensi dell'art. 113 chiedono di essere inscritti.

Un esemplare della lista formata nei modi suindicati deve essere esposto alla pubblica ispezione nell'ufficio comunale.

Art. 109.

Il Sindaco deve trasmettere due esemplari della lista elettorale all'Autorità politica distrettuale preposta al Comune, e, per la sede del Commissariato generale civile al Commissario generale civile. Per le città con proprio statuto, eccettuata la sede del Commissariato generale civile, il Commissario generale civile designa l'Autorità politica distrettuale alla quale il Sindaco dovrà trasmettere la lista elettorale per la revisione e per la decisione dei reclami.

L'Autorità politica constata se le persone inscritte nella lista abbiano i requisiti per essere elettori e rettifica d'ufficio le inesattezze riscontrate nella lista elettorale e ne restituisce un esemplare rettificato al sindaco, il quale è tenuto a depositarlo nell'ufficio comunale per la durata di cinque giorni, per ciascuno dei quali l'esemplare rimarrà affisso al pubblico, che ha diritto di prenderne visione, nelle ore che saranno prestabilite dall'Autorità politica. Il Sindaco darà pure notizia dell'avvenuto deposito della lista elettorale, fissando per i reclami un periodo di quattordici giorni a partire da quello della notificazione.

Nelle città con proprio statuto e nei comuni con popolazione superiore a 20,000 abitanti la lista elettorale deve essere riprodotta in numero di copie corrispondente a quello delle richieste pervenute al Comune entro otto giorni dalla pubblicazione di apposito invito. Si consegnerà una copia ad ogni richiedente contro il rimborso di una parte proporzionale delle spese di riproduzione.

Art. 110.

Ogni elettore del Comune può, nel termine suindicato, reclamare al sindaco, a voce o in iscritto, contro qualsiasi inscrizione, cancellazione, diniego d'inscrizione o omissione di cancellazione nelle liste.

I reclami pervenuti al sindaco saranno trasmessi entro tre giorni per la decisione all'autorità politica di cui all'articolo precedente.

Se il reclamo [illegible] l'iscrizione di una persona nelle liste elettorali, sarà entro 24 ore notificato alla parte interessata perchè possa entro tre giorni presentare a voce o in iscritto un contro reclamo al sindaco o all'autorità politica chiamata a decidere.

Contro la decisione dell'autorità politica di cui all'articolo precedente, è in facoltà di colui che ha presentato il reclamo, e della persona interessata, di ricorrere entro tre giorni ad una Commissione presieduta dal commissario generale civile e composta di tre magistrati designati dal presidente della Corte d'appello e di tre elettori designati, per la Venezia Tridentina, dall'Amministrazione provinciale autonoma; per la Venezia Giulia, uno dal sindaco di Trieste ed uno per ciascuna delle Amministrazioni provinciali autonome di Gorizia-Gradisca e dell'Istria; per i territori annessi della Dalmazia dal commissario straordinario per la Giunta provinciale.

La Commissione suddetta decide inappellabilmente e comunica le decisioni all'Autorità politica che dispone la rettifica della lista elettorale.

La lista così rettificata è definitiva.

I reclami e i ricorsi presentati dopo trascorso il termine saranno dichiarati irricevibili.

Per ogni singolo caso va presentato reclamo separato; se viene impugnata l'ommissione di un elettore, si dovranno allegare i documenti utili per comprovare il suo diritto elettorale. Reclami e ricorsi, nei quali non siano osservate tali prescrizioni saranno dichiarati irricevibili.

Dal momento della pubblicazione della lista definitiva e fino a ventiquattro ore prima del termine stabilito per l'elezione l'Autorità politica è tenuta inoltre a rettificare le liste elettorali cancellandone le persone inscritte, per le quali sia sopravvenuta o resa successivamente manifesta la perdita di uno dei requisiti per l'esercizio dell'elettorato.

Le rettifiche eseguite nella lista elettorale dall'Autorità politica saranno comunicate al Sindaco, affinchè esse vengano eseguite anche nell'esemplare della lista, custodito presso l'ufficio comunale.

Art. 111.

Le liste elettorali amministrative formate in applicazione delle prescrizioni degli articoli precedenti saranno valide fino a che non sia espletata la prima revisione annua da farsi secondo le norme del capo II del presente decreto.

Art. 112.

Fino a quando non sarà istituito per i Comuni delle nuove Provincie il registro della popolazione stabile, secondo le norme vigenti nel Regno, l'attestazione del sindaco, comprovante che l'inscrivendo ha dimora abituale nel Comune da almeno un anno senza notevoli interruzioni, è equipollente all'inscrizione nel registro predetto, agli effetti del presente decreto.

Art. 113.

In rapporto alla prima formazione delle liste elettorali amministrative la prima ripartizione del Comune in sezioni, in deroga al disposto dell'articolo 43 del presente decreto, sarà fatta secondo le prescrizioni seguenti.

Il Sindaco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma degli articoli 42 e 44; determina il luogo della riunione di ciascuna di esse, e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del Comune.

Detta lista sarà formata con le prescrizioni di cui ai comma 3°, 4°, 5° e [illegible] dell'articolo 43.

Il Sindaco, il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia [illegible] da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elet-

tori di ciascuna sezione o la determinazione dei luoghi di riunione delle stesse, a presentare tali reclami entro tre giorni all'Autorità politica di cui al 1° comma dell'articolo 109.

Durante questo tempo, gli atti relativi alle decisioni di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste con i documenti devono rimanere nell'ufficio comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Contro le decisioni della suddetta Autorità politica, potrà essere interposto, entro tre giorni, ricorso al commissario generale civile, la cui decisione è in ogni caso definitiva.

I ricorsi di cui al presente articolo sono regolati secondo le modalità indicate all'art. 110.

Art. 114.

Per le prime elezioni, alla nomina dei cinque elettori che, a mente dell'art. 53, devono costituire l'ufficio elettorale, si procederà nel modo seguente: nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, il Consiglio comunale o, nel caso che esso sia sciolto, l'organo al quale è affidata l'amministrazione provvisoria del Comune designa due membri. Altrettanti vengono designati nel termine predetto dal commissario per le elezioni.

Valgono per il resto le disposizioni contenute nei comma 8 e seguenti dell'art. 53.

Art. 115.

Entro i limiti di tempo stabiliti dall'art. 4 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, per la città di Trieste potranno essere prorogati i termini stabiliti negli articoli 108, 109, 110 e 113.

Le disposizioni necessarie saranno date dal Commissario generale civile per la Venezia Giulia.

CAPO VI.

Disposizioni speciali per la rappresentanza proporzionale nelle città di Trento e Rovereto

Art. 116.

A sensi del disposto dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, nei Comuni di Trento e di Rovereto, salvo restando le norme stabilite nel presente decreto in quanto non siano modificate da questo e dai due successivi articoli, l'elezione vien fatta con lista obbligatoria e col sistema della rappresentanza proporzionale.

Le liste dei candidati devono essere presentate dai vari partiti politici, sociali, economici, da società o da' gruppi di elettori, almeno 15 giorni prima di quello in cui ha luogo l'elezione. Con avviso del Sindaco da affiggersi all'albo e da pubblicarsi a mezzo della stampa locale verrà notificato il giorno e l'ora entro i quali le liste devono essere presentate. Esse devono portare la firma autografa di almeno 25 elettori inscritti nella lista elettorale ed essere accompagnate dalla dichiarazione dei candidati di aderire alla loro iscrizione nella lista. Nessun candidato può essere inscritto in più di una lista.

Il partito, la Società o il gruppo di elettori che propongono una lista devono designare un mandatario ed un suo sostituto incaricati della presentazione della lista e delle ulteriori pratiche col sindaco. In mancanza di tale indicazione, il primo firmato sarà considerato come mandatario ed il secondo come sostituto. Ogni lista di candidati deve essere espressamente designata come tale o portare l'indicazione chiara e precisa del partito, della Società o del gruppo di elettori a cui essa appartiene od altra precisa designazione in modo da essere chiaramente distinta dalle altre. Il numero dei candidati da comprendersi nella lista non può superare il numero dei consiglieri da eleggersi e cioè per la città di Trento 40; e, per la città di Rovereto, 31 per il capoluogo e 5 per la frazione Sacco, che eleggerà separatamente i propri rappresentanti.

I nomi dei candidati devono venire elencati con numeri progressivi, cominciando col numero uno.

Il sindaco verifica che lo stesso candidato non sia compreso in più di una lista; che le liste siano designate in modo da non potersi facilmente scambiare. ed in genere, che esse corrispondano alle altre prescrizioni. Il sindaco, entro tre giorni, potrà apportare alle liste proposte le opportune rettifiche, eliminazioni o completamenti, sia d'accordo con i mandatari, sia d'ufficio.

Chiunque abbia firmato una lista senza esservi autorizzato incorre in una pena d'ordine fino alle 100 lire a favore del fondo poveri della città, da infliggersi dal sindaco.

L'eliminazione dei candidati dalle singole liste viene comunicata ai mandatari, i quali al più tardi entro l' 8° giorno precedente quello della elezione potranno presentare al sindaco proposte supplementari.

Entro lo stesso termine possono venir ripresentate le liste respinte, dopo essere state opportunamente completate o rettificate.

Le liste corrispondenti alle suddette prescrizioni vengono pubblicate come liste ufficiali (liste di partito) dal Sindaco al più tardi cinque giorni prima di quello delle elezioni a mezzo della stampa locale e mediante affissione.

Le liste così pubblicate sono da considerarsi come le sole valevoli per l'elezione.

Art. 117.

Per la validità di una scheda elettorale si richiede che essa porti scritta, stampata od in qualsiasi altro modo chiaramente indicata una delle liste ufficiali pubblicate dal sindaco e subito dopo l'aggiunta di almeno uno dei nomi dei candidati nella stessa contenuti.

Eventuali cancellazioni di altri nomi della lista ufficiale o l'inserzione di nomi tolti da altre liste od estranei alle stesse non hanno per la votazione alcun effetto, giacchè ogni scheda che porti i requisiti sopra accennati è valida per tutti i nomi della corrispondente lista ufficiale, e solo per questi nomi, quand'anche uno o l'altro dei medesimi fosse omesso o cancellato.

Art. 118.

Il commissario per le elezioni della prima sezione, insieme ai presidenti delle sezioni elettorali, calcola, in base ai risultati della votazione constatati dai singoli uffici elettorali, il risultato complessivo ed assegna i mandati, procedendo nel modo seguente.

Non vengono prese in considerazione nel calcolo liste che non abbiano raccolto almeno il quindici per cento dei voti validi dati complessivamente.

Il numero totale delle schede valide deposte per liste che ottennero almeno il quindici per cento dei voti, viene diviso per il numero dei seggi vacanti aumentato di uno. Il risultato costituirà il quoziente elettorale, che viene elevato fino al primo numero intero superiore qualora rimanga un residuo.

Il numero dei voti validi dati ad ogni singola lista, che ottenne almeno il quindici per cento dei voti, si divide poi pel quoziente elettorale, ed il numero intero così ottenuto rappresenta quello dei mandati spettanti alla stessa.

Se la somma dei mandati assegnati in tal modo alle singole liste non raggiunge il numero dei consiglieri comunali da eleggersi, il primo mandato, che sopravanza, viene assegnato a quella lista, che nella divisione pel quoziente elettorale ha dato il residuo di voti maggiore, il secondo alla lista col residuo prossimo minore e così di seguito, finchè vi siano ancora liste, che abbiano dato un residuo.

Ove ciò non avvenga, il primo degli eventuali ulteriori mandati spetta a quella lista che ha raccolto per sè il numero complessivo maggiore, il secondo a quella lista che ha il numero maggiore successivo e così via.

In caso di parità di voti decide la sorte.

Se in base a questo calcolo spettasse ad una lista un numero di mandati maggiore di quello dei candidati, che essa porta, i mandati residui vengono assegnati ad altre liste, in quanto abbiano ancora candidati disponibili, procedendo nel modo indicato nei comma 5° e 6° del presente articolo.

Se nella ripartizione dei mandati fra le liste il numero complessivo dei consiglieri comunali fosse maggiore del numero di quelli da eleggersi, dovrà togliersi un mandato a quella lista, che ha il minor numero di voti.

Stabilito così il numero complessivo dei mandati spettanti alle singole liste, vengono proclamati eletti altrettanti candidati portati da ciascuna di esse nell'ordine progressivo, nel quale sono elencati nella lista ufficiale, cominciando dal n. 1.

CAPO VII.

Disposizioni finali

Art. 119.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto

Continueranno ad osservarsi le leggi, i regolamenti e gli statuti speciali finora in vigore nelle nuove Provincie e che hanno rapporto con le Amministrazioni comunali, in quanto non siano contrari al presente decreto e non riguardino le elezioni dei Consigli (rappresentanze) comunali.

Per quanto il presente decreto non dispone nei riguardi delle elezioni comunali, si fa riferimento alle norme vigenti nel Regno.

Art. 120.

Il Capo dell'Ufficio Centrale per le nuove provincie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad emanare le norme di carattere esecutivo necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 121.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1395, *che estende all'avena, al granturco ed alla segala la temporanea abolizione del dazio doganale, già stabilita per il frumento.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1867, che aveva prorogata al 30 giugno 1921 la temporanea abolizione del dazio doganale sul grano e gli altri cereali, nonchè sulle farine, sul semolino e sul riso, di cui al R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50;

Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 740, col quale gli effetti del succitato R. decreto-legge furono prorogati, nei soli riguardi del dazio sul frumento, fino a nuova disposizione e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La temporanea abolizione del dazio doganale su frumento, prorogata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, è estesa al dazio sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala, e sarà mantenuta, tanto per questi cereali quanto per il frumento, fino a nuova disposizione e in ogni caso non oltre il 31 marzo 1922.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA

BELOTTI — MAURI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1391. Regio decreto 24 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il magazzino di deposito dei sali e dei tabacchi lavorati in Viareggio e quello dei tabacchi lavorati in Caltanissetta sono soppressi;

Il magazzino di vendita dei sali e dei tabacchi in Viareggio è convertito in spaccio all'ingrosso;

Gli Uffici di vendita dei sali e tabacchi in Sarzana, Pietrasanta, Viareggio, Massa, Aulla, Fivizzano e Pontremoli sono aggregati per le levate dei generi il primo ai depositi di Sampierdarena, i tre seguenti al deposito di Livorno e gli ultimi tre a quello di Parma; e gli Uffici di vendita in Caltanissetta, Castrogiovanni, Piazza Armerina, Mussomeli, Terranova di Sicilia, Canicattì, Casteltermini, Girgenti, Licata e Sciacca, ora affiliati per le levate dei generi di monopolio al deposito di Caltanissetta vengono aggregati i primi tre al deposito dei tabacchi lavorati in Catania, tutti gli altri a quello di Palermo.

Il ministro medesimo determinerà il giorno in cui le premesse disposizioni dovranno avere effetto.